



Roma, 9 dicembre 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione Agricoltura
e Produzione Agroalimentare**

OGGETTO: A.G. 248 - Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del reg. Ue 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del reg. Cee 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e di sansa di oliva. Osservazioni della Federolio.

In ordine allo schema di decreto indicato in oggetto, si formulano qui di seguito alcune prime osservazioni, con riserva di successivi approfondimenti.

In ordine all'art. 4, relativo alle sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del reg. Ue 29/2012 e s.m., si rileva che in esso si fa riferimento anche a "*segni figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata*".

Al riguardo si rileva che la sanzione per tale tipo di violazione sarebbe da inquadrare nel decreto recante le sanzioni per le violazioni del reg. Ue 1169/2011 e, in particolare, degli artt. 7 (soprattutto lett. a) e 36 del suddetto regolamento.

Diversamente si rischierebbe una certa confusione in primo luogo **perché l'art. 4 del reg. Ue 29/2012 in effetti non fa riferimento diretto al tipo di violazione sopra evidenziata**; anzi in relazione al rispetto generale degli obblighi di etichettatura e pubblicità (tra cui ovviamente rientrano quelli sulla corretta utilizzazione di segni, figure, illustrazioni ecc.) il reg. Ue 29/2012 fa esplicito rinvio (2° e 10° considerando; art. 1) alla direttiva 2000/13 oggi sostituita dal reg. Ue 1169/2011; per cui le eventuali violazioni dei suddetti obblighi dovrebbero essere sanzionate nell'ambito della disciplina prevista per le violazioni, appunto, del reg. Ue 1169/2011.

Verrebbe quasi da pensare che il divieto di utilizzazione di "*segni figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata*" sia, per così dire "riservato" al settore degli oli di oliva vergini ed extravergini quasi che ad esso spettasse un regime sanzionatorio speciale rispetto agli altri settori.

Né può sostenersi che, a differenza della gran parte dei settori, per quello degli oli di oliva vergini ed extravergini è previsto l'obbligo dell'indicazione dell'origine.

Allora occorre chiedersi se per i settori in cui opera l'obbligo di indicazione dell'origine, cioè quelli elencati al 32° "considerando" del reg. Ue 1169/2012. – miele, frutta e ortaggi, pesce,



FEDERAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO OLEARIO
- FEDEROLIO -

carni bovine e prodotti a base di carni bovine - vi sia una disposizione analoga a quella di cui all'art. 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto. Il che non sembra che sia.

In realtà chi apponesse una designazione dell'origine ingannevole dovrebbe essere punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione per la violazione dell'art. 7 par. 1 lett. a) del reg. Ue 1169/2011; chi invece apponesse una designazione dell'origine corretta ma accompagnata da segni che ne evocano una diversa, ebbene dovrebbe essere punito con la sanzione per la violazione del già citato art. 7) par. a) del reg. Ue 1169/2011 ed inoltre per la violazione dell'art. 36 dello stesso reg. Ue 1169/2011 sulle informazioni volontarie sugli alimenti (quale sarebbe quella qui considerata) ed in particolare per la violazione dell'obbligo di cui alla lett. b) del par. 2 del suddetto art. 36 che vieta di fornire informazioni ambigue e confuse sugli alimenti..

Insomma non si vede perché debbano essere emanate disposizioni particolari per sanzionare delle fattispecie per gli oli di oliva vergini ed extravergini già sanzionabili con norme applicabili a tutti i prodotti alimentari.

E' da sottolineare che, in coerenza con quanto sopra, lo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari", all'art. 48 reca l'abrogazione di varie disposizioni penali specifiche per il settore degli oli di oliva dettate dalla legge 9/2013 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), assoggettando pertanto gli operatori del settore in questione allo stesso trattamento previsto per gli altri settori. Ciò anche al fine del rispetto di principi sanciti dalla Costituzione.

Non si vede perché tale strada non debba essere seguita anche per lo schema di decreto legislativo in oggetto.

Nel fare riserva di ulteriori approfondimenti, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Forcella)